

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1969

(17<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Riforma del codice penale » (351):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 243, 247, 249
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . .	245, 246, 247, 248, 249
FINIZZI . . . . .	246, 247
LEONE, relatore . . . . .	244, 245, 246, 247, 248, 249
MARIS . . . . .	244, 245, 246, 248

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE . . . . .	249
----------------------	-----

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Coppola, De Matteis, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Galante Garrone, Leone, Mugnano, Maccarrone Pietro, Mannironi, Maris, Montini, Petrone, Salari, Tropeano, Venturi e Zuccalà.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.*

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 17 aprile scorso abbiamo approvato, sia pure con riserva di coordinamento, l'articolo 6.

Nell'ultima seduta abbiamo deciso di demandare gli articoli dal 7 al 15 del disegno di legge all'esame della Sottocommissione, pregando il rappresentante del Governo di prendere parte alle riunioni della Sottocommissione stessa al fine di esprimere in quella sede il pensiero del Governo.

Il nostro esame prosegue quindi dall'articolo 16.

## Art. 16.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 41. (*Concorso di cause*). — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

Art. 42. (*Responsabilità penale*). — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Come i colleghi sanno bene, il contenuto della norma innovata è di fondamentale importanza; la norma attualmente in vigore, infatti, è sempre stata definita enigmatica non soltanto dalla vecchia dottrina, ma anche dalla più recente.

L E O N E , *relatore*. Il problema della causalità è il più angoscioso di tutto il sistema penale. Quale che sia la disciplina che se ne darà, non sarà mai una disciplina soddisfacente. Il problema è quasi insolubile. Si tratta in sostanza di fare una scelta, nel migliore dei modi possibili.

Si è pensato, con l'innovazione proposta dal Governo, di portare qualche lieve ritocco che valga a stabilire anche un certo allentamento della pressione del sistema causale, adeguandolo alle esigenze oggi maggiormente avvertite in materia di punibilità del reato.

Segnalo quindi il secondo comma del nuovo articolo 41: « Tuttavia la pena è diminuita allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

La specificazione « notevole rilevanza » è a mio avviso valida, perchè se si fosse detto soltanto « rilevanza » si sarebbe creata una contraddizione in quanto è ovvio che la rilevanza presuppone sempre e comunque la causa.

Mi pare che questo correttivo sia sufficiente a distinguere alcuni casi in cui effettivamente nel Codice penale la causalità poteva apparire eccessiva.

M A R I S . Ritengo che sia indubbiamente positiva, quindi accettabile, la modificazione introdotta nell'articolo 41 del vigente Codice penale con l'articolo 16 del disegno di legge in discussione, illustrato dal senatore Leone.

È indubbiamente positiva perchè soggettivizza la responsabilità. Ma proprio in questo quadro di accettabilità io ho delle perplessità laddove riscontro un criterio restrittivo nel terzo comma: « La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione o dell'omissione del colpevole ».

Con questa norma infatti si richiede che le cause preesistenti, simultanee o soprav-

venute devono essere non soltanto non previste, ma assolutamente eccezionali.

Il fatto che per impostare il rapporto di causalità le cause devono essere ignorate, non previste e devono avere una loro efficienza causale rilevante, mi trova perfettamente d'accordo: si tratta di un elemento temperante rispetto alla norma precedente in quanto è sufficiente, per escludere la pena, che l'azione abbia una rilevanza marginale. Però non riesco a capire perchè le cause stesse devono essere « assolutamente eccezionali »: in questo modo ci contraddiciamo, perchè applichiamo una norma restrittiva al terzo comma dell'articolo 41, quando al secondo comma dello stesso articolo ne abbiamo applicata una temperante.

**L E O N E**, *relatore*. Mi rendo conto della validità dell'osservazione del collega Maris: « assolutamente » (eccezionali) è pleonastico. Il termine « eccezionali » di per sé è sufficiente.

Nel disegno di legge governativo forse manca una chiara esplicazione, perchè se la parte di azione imputabile costituisce reato, occorre che sia punibile.

Il secondo comma dell'articolo 41 del vigente Codice si riferisce solo alle cause lontane nel tempo; il nuovo secondo comma dello stesso articolo si riferisce invece alle cause presenti e simultanee. Allora non occorre più quella specificazione, perchè rompe ogni collegamento causale. Saremmo quindi pienamente d'accordo sull'esigenza di sopprimere la parola « assolutamente ».

**D E L L' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che quanto affermato sussista come principio fondamentale: è pacifico. Non è necessario che lo si debba per forza esplicitare.

**L E O N E**, *relatore*. Siccome il capoverso si riferiva e si collegava all'ipotesi delle cause sopravvenute, allora era giusto dire che se l'azione compiuta precedentemente costituiva reato, la punibilità sussisteva comunque.

Tutto questo, però, mi pare implicito. Secondo me, dice bene il collega Maris: è ov-

vio che il reato sussiste, se io lo consumo in un dato tempo e in un dato spazio e successivamente si verificano altre cause. Qui discipliniamo il rapporto di causalità, che credo sia implicito. Per semplificare, comunque, possiamo concordare di sopprimere lo avverbio « assolutamente » e riteniamo superflua la norma secondo cui l'azione o la omissione precedentemente commesse costituiscono reato, a meno di non valutare tale norma indispensabile per le sole cause successive. L'abolizione, in sostanza, è giustificata dal carattere ovvio della norma, ma se riteniamo di doverla aggiungere, per una maggior chiarezza dell'interprete, possiamo anche farlo. Infatti siamo tutti d'accordo che se l'azione commessa ha una sua configurazione di reato, essa è punibile.

Si tratta, in ultima analisi, di considerare l'opportunità o meno di affidare la norma all'interprete visto che oggi siamo in una fase interpretativa delirante, in cui la legge viene interpretata a ruota libera, mentre in regime democratico il lavoro preparatorio, come quello che stiamo facendo noi ora, dovrebbe avere il suo peso.

Noi rischiamo infatti di cancellare la norma perchè superflua, senza però intaccare il principio che resta in pieno vigore.

**M A R I S**. Non capisco perchè è necessario mantenere quell'« eccezionali ». L'articolo 41 del vigente Codice penale stabilisce che è sufficiente che la causa preesistente o sopravvenuta copra il rapporto di causalità per escludere la punibilità.

**L E O N E**, *relatore*. Tutto sommato mi pare che questa sia una norma più liberale, perchè quella vigente attualmente impone la sanzione in tutti i casi in cui la causa persistente si riveli sufficiente a stabilire il rapporto di causalità: si considera in concreto solo la sufficienza. Ciò portava a stabilire che qualunque filone, anche marginale della causa, fosse rimasto in piedi, la norma avrebbe prodotto il suo effetto punitivo. Il testo governativo invece dice: « ... per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante... »: si stabilisce cioè che anche quando resta in piedi una minima par-

te del rapporto causale, la pena viene egualmente esclusa.

M A R I S . Vorrei sottolineare che prima era sufficiente una concausa, senza carattere di eccezionalità.

Quando parliamo di eccezionalità delle cause non ci riferiamo alla loro efficienza: con questa parola facciamo riferimento alla fenomenologia, cioè alla loro ricorrenza nella fenomenologia delle cause. È come se dicesimo: il giudice-interprete può dire che questa causa copre il rapporto di causalità in notevole parte, per cui effettivamente il comportamento dell'agente non è stato tale da determinare una minima rilevanza; si può però anche prendere in considerazione il fatto che questa causa nella fenomenologia ricorre frequentemente, quindi non è una causa preesistente o sopravvenuta: è eccezionalissima.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Siamo d'accordo, ma come mai l'agente non l'ha prevista? Se fosse stata norma l'avrebbe prevista!

M A R I S . Uno può prevederla, l'altro no. Sul piano della previsione come possiamo richiedere l'universalità di giudizio?

L E O N E , relatore. Noi diamo in gran parte rilievo all'opinione del collega Maris. Infatti quando affermiamo che le cause devono essere assolutamente eccezionali, vuol dire che devono essere fuori di qualunque possibilità di prevedibilità per tutti.

Con quel « eccezionali » introduciamo un concetto soggettivo, relativo al singolo soggetto, alla vita che conduce, all'ambiente che lo circonda, eccetera, tutti elementi che dovranno essere tenuti presenti al momento del giudizio.

Dobbiamo in sostanza tenere presenti due aspetti della questione: 1) da un lato il rapporto di causalità sia in percentuale massima: ad esempio, che al 90 per cento la causalità sia attribuita alla causa estranea, e per ciò diciamo « ... da rendere minimamen-

te rilevante il contributo dell'azione... »; 2) dall'altro lato il soggetto: perchè se la causa dell'evento avvenuto è dimostrabile in concreto, la pena sussiste. È infatti logico che si risponda in concreto di aver voluto inserire una propria azione, sia pure secondaria, in uno svolgimento che si conosceva o che si poteva prevedere.

F I N I Z Z I . La causa deve essere ignorata e non prevista; poi deve essere eccezionale, sconosciuta; e infine tale « da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole ». Sono quindi richiesti tre requisiti. La configurazione di questi tre requisiti mi pare rientri in una dimensione quasi di impossibilità. Lo provano l'eccezionalità assoluta e la rilevanza minima nella produzione dell'effetto.

L E O N E , relatore. Quali sono le condizioni? Le cause devono essere ignorate e non previste perchè è chiaro che se io le conosco o le prevedo e nonostante ciò compio una determinata azione, devo rispondere di tutto l'evento, in quanto, sia pure con una frazione minima della causalità della mia azione, io mi sono immesso coscientemente nell'evento.

Allora diciamo: se interviene una causa esterna che riduce al minimo il contributo causale della mia azione od omissione, la mia colpevolezza è esclusa; ma è necessario che sussistano l'eccezionalità e la non prevedibilità della causa esterna, perchè se questa fosse anche soltanto minimamente prevedibile, io dovrei rispondere della mia azione. Tutto ciò salvo che non vogliamo procedere ad una duplice configurazione: mantenere in piedi in proposito il dettato dell'articolo 41 del vigente Codice penale e aggiungere il nuovo comma. È chiaro che in questo modo noi allarghiamo sempre più i compiti della Sottocommissione. Da parte mia direi: « ... quando non sono state da solo sufficienti, ma per la loro determinante efficacia hanno reso minimamente rilevante il contributo... ». In tale modo non togliamo vigore alla legge vigente.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far notare che la dizione « da sole sufficienti » contrasta con l'epigrafe dell'articolo che è « concorso di cause ». Quindi a mio parere l'inciso deve essere eliminato del tutto. Come si può concepire una causa che concorra alla configurazione di un reato e nello stesso tempo sia da sola sufficiente a determinare il reato stesso?

L E O N E , *relatore*. Mi rendo sempre più conto della fondatezza delle preoccupazioni del collega Maris, per il fatto che la norma che sostituisce un'altra norma completamente superata e che si intende migliorativa, potrebbe poi diventare involontariamente peggiorativa.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella seconda parte dovrebbe comunque restare la eccezionalità.

L E O N E , *relatore*. Il collega Maris non è però d'accordo. Se invece noi lasciamo l'attuale secondo comma dell'articolo 41 possiamo farlo seguire dal comma che stiamo esaminando cancellando l'avverbio « assolutamente ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma come devono interpretarsi le cause che da sole sono sufficienti a produrre l'evento nell'ambito di una normativa che riguarda il concorso di cause?

L E O N E , *relatore*. Lasciamo il problema all'interpretazione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo insistere: non riesco a capire quali siano le cause capaci da sole di produrre l'evento quando si parla di concorso. Regolandoci come propone il relatore senatore Leone lasceremmo in vigore un errore. Se la causa è autonoma, del tutto indipendente, allora non concorre più.

F I N I Z Z I . Vorrei fare un esempio pratico. Un individuo ferito viene trasportato all'ospedale. Nel tragitto subisce un investimento automobilistico e muore. Se non modifichiamo la norma nel senso in cui è stato proposto, lo scontro automobilistico che ha prodotto la morte diventa un fatto da solo non sufficiente a determinare l'evento; perciò il rapporto di causalità rimane inalterato. Se invece apportiamo la modifica proposta, allora si rompe il rapporto di causalità. Mi pare quindi sia opportuno togliere « da sole sufficienti ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'esempio tipico è quello del ferito trasportato all'ospedale che muore per il crollo dell'ospedale stesso. Ma ciò non rientra nell'esplicazione dell'articolo 41.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, vorrei sapere se siamo d'accordo, come mi pare, sull'intento da raggiungere; in tal caso credo che la soluzione migliore sia quella di affidare il problema alla Sottocommissione. Siamo di fronte ad una di quelle tipiche situazioni che richiedono l'intervento della Sottocommissione.

L E O N E , *relatore*. Noi intendiamo fare un passo avanti rispetto al sistema attuale. Un passo avanti che come sua linea direttiva deve avere la distinzione netta tra il caso in cui vi sia la conoscenza e la previsione del contributo causale estraneo e il caso in cui questa previsione o conoscenza manchi.

Attualmente si dà rilievo soltanto all'oggettiva rottura del rapporto causale per lo intervento di una causa successiva che, come dice il sottosegretario Dell'Andro, è una cosa ovvia.

Se siamo d'accordo sullo spirito della questione, come è espresso anche nella relazione governativa, si tratta ora di formulare la norma in modo che sia tecnicamente più perfetta.

P R E S I D E N T E . Nel titolo dell'articolo 42 è scomparso ogni riferimento alla responsabilità oggettiva.

M A R I S . L'articolo 42 è stato modificato nel titolo e vedo che presenta delle modificazioni al quarto comma, tutto sommato di scarso rilievo, forse anche di scarso pregio; mentre il quarto comma del vigente articolo 42 dice « la legge determina i casi », il nuovo articolo dice « la legge determina gli altri casi », e poi è stata soppressa la parola « altrimenti » quindi la sostanza è rimasta identica.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è così. Il terzo comma non riguarda più casi di responsabilità oggettiva, ma casi inerenti solo al secondo evento aggravante.

M A R I S . Sotto questo profilo siamo d'accordo. Quello che mi pare venga ignorato nel momento in cui si affronta il problema della responsabilità penale è tutta la parte che riguarda la responsabilità penale in riferimento alle contravvenzioni.

Quando si è trattato di discutere qui in Senato la depenalizzazione di alcuni comportamenti contravvenzionali, sono andato a leggermi un po' di dottrina anche straniera, soprattutto tedesca, per conoscere quali soluzioni fossero state adottate anche in altri Paesi in tema di responsabilità penale per contravvenzioni.

C'è qui da tener presente tutta la casistica del comportamento ritenuto — sia pure erroneamente — lecito dall'agente quando invece è illecito. Per esempio: ricevo un'autorizzazione e mi comporto in conformità con questa: dal punto formale violo la norma e commetto una contravvenzione. Oppure seguo un determinato comportamento e vengo incriminato; poi il giudice mi assolve per cui mi deriva il convincimento che il mio comportamento è lecito.

Ricordo la famosa buona fede nelle contravvenzioni, anche perchè questo principio è più consono al principio fondamentale cui si ispira — o dovrebbe ispirarsi — la nostra legislazione in tema di contravvenzioni. Ci rifacciamo un po' all'articolo 2 della Costituzione, laddove si parla degli adempimenti.

A mio avviso è opportuno, affrontando lo esame dell'articolo 42, non saltare tutta questa parte. Io lo avrei formulato così: « non risponde la persona che in buona fede ha violato la norma, ma assicura... »

L E O N E , *relatore*. Quanto propone il collega Maris mi sembra degno di considerazione, però ritengo estremamente difficile formulare una norma precisa al riguardo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo concetto non è implicito nell'ultimo comma? In esso infatti è detto: « Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa »: almeno in questo senso deve esserci la colpa.

M A R I S . Dobbiamo tener presente che l'interpretazione esistente è quella che è.

L E O N E , *relatore*. Il problema grosso, e forse insolubile, sorge per le figure contravvenzionali che richiedono per il loro perfezionamento il richiamo a norme non penali.

Se noi volessimo stabilire la validità della buona fede per tutte le contravvenzioni, determineremmo una grave contravvenzione nell'ambito stesso del Codice penale, perchè sappiamo bene che alcune contravvenzioni sono perseguibili penalmente in quanto configurate come delitti, e che il Codice penale non ammette la buona fede.

D'altra parte molta gente non sa che alcune azioni costituiscono delitto: e ritorniamo alla classificazione Garofalo che resta fondamentale. Io posso sapere che uccidere è delitto, ma posso ignorare che tanti altri fatti di minore rilevanza costituiscono parimenti delitto.

Vi sono molte contravvenzioni previste da una norma o da un atto amministrativo che costituiscono delitto. Basti ricordare l'articolo 650.

Ad esempio io arrivo a Milano e ignoro che una ordinanza recentissima del sindaco

fa divieto di gettare in terra qualsiasi pezzetto di carta, sia pure pulito, incorro nella contravvenzione e devo risponderne. Allora torna la famosa norma dell'inesclusività dell'ignoranza.

A mio parere dovremmo mantenere il comma così come è nel Codice vigente, ma credo sia difficile risolvere il problema dell'errore.

Quando tratteremo dell'articolo 47 occorrerà dire qualcosa che valga anche per la figura delittuosa, proprio in considerazione del fatto che vi sono figure delittuose che rinviano a norme non penali.

In sede di formulazione di un articolo è difficilissimo rendere esattamente il pensiero nella forma che la legge esige: ma in tema dell'articolo 47 mi pare necessario si faccia qualcosa. La buona fede si inserisce là: si arricchisce di elementi che non appartengono alla generalità del codice e della legge penale, ma vengono da elementi più precisi e più concreti.

Io proporrei al collega Maris di tener conto di questa segnalazione.

**D E L L ' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ipotesi che faceva il senatore Maris, quella cioè riferita al caso in cui un soggetto abbia ricevuto una autorizzazione, rientra in una causa di giustificazione, perchè la causa di giustificazione si applica anche alle contravvenzioni, non soltanto ai delitti.

Quindi il caso in cui un soggetto agisca in base ad una autorizzazione convinto di esercitare un suo diritto, mentre l'autorizzazione è erronea, rientra nell'articolo 59.

**L E O N E**, *relatore*. La norma contravvenzionale è oltremodo meccanica, massacrante...

**D E L L ' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe giungere ad un'altra formulazione stabilendo che anche per le contravvenzioni avviene la stessa cosa a meno che non vi sia colpa, perchè allora la questione è ben diversa.

**L E O N E**, *relatore*. Se si ignora una data ordinanza del sindaco o si ritiene che si tratti di ordinanza illegittima ai fini dell'articolo 650; se per esempio, si ritiene che la norma sulla nazionalizzazione dell'Enel importi una certa interpretazione e su questa base non si è provveduto a rispettare alcune prescrizioni della legge in tema di licenziamento o altro...

La Cassazione eccezionalmente ha detto che si trattava di norma extrapenale...

**D E L L ' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Scusi se l'interrompo, ma mi viene il dubbio: non vi è, in quel caso, anche un'erronea supposizione di esercitare un proprio diritto?

**L E O N E**, *relatore*. In effetti è emersa in questa occasione la necessità di apportare qualche ritocco all'ultimo comma dell'articolo 47, che fu da tutti salutato in dottrina come una grandissima innovazione, come un'apertura, un varco, che adesso è chiuso dalla interpretazione. Questa è la realtà.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione sull'articolo 16 è rinviato ad altra seduta.

#### Comunicazione del Presidente

**P R E S I D E N T E**. Comunico alla Commissione che, per intese intercorse fra le Presidenze delle due Camere, l'indagine conoscitiva sullo stato degli stabilimenti carcerari e sulle condizioni dei detenuti, programmata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, sarà rinviata ad epoca successiva alla conclusione dell'esame del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario da parte della Commissione giustizia.

*La seduta termina alle ore 11,30.*